

FUTURO ANTERIORE

Collana di Storia del Diritto diretta da Riccardo Ferrante ed Elio Tavilla

Marco Paolo Geri

Dalla «Cour séant à Paris» alla «Corte regolatrice»

La nascita della Cassazione
nel Granducato di Toscana



*Presidente di Consulta e Cassazione
nelle grandi Udienze e Ceremonie pubbliche.*

G. Giappichelli Editore

INTRODUZIONE

Se per storia della giustizia si intende complessivamente la storia degli apparati giudiziari, degli uomini che ne hanno fatto parte o hanno contribuito alla loro creazione e, ancora, di coloro che forniscono il loro contributo con scritti ed interventi in ordine alle possibili scelte riguardanti l'ordine giudiziario¹, le pagine che seguono contengono sicuramente un suo spaccato, legato a doppio filo alla fortuna dei modelli giudiziari francesi dopo la caduta di Napoleone. È fin troppo agevole sostenere che dopo l'«epoca francese» da parte di alcuni dei reggimenti restaurati, intenzionati a ricostituire un assetto del mondo giuridico confacente alle loro esigenze assolutistiche, si guardò ai funzionali modelli francesi. Ciò avvenne anche per l'ordinamento giudiziario e in particolar modo la suprema giurisdizione, che in Francia, dopo la configurazione ricevuta nei primi anni rivoluzionari, prese nel corso di quasi cinquant'anni un aspetto ben diverso da quello originario². Grosso modo mentre quanto appena detto avveniva (cosa che a volte si rischia di non valutare con la dovuta attenzione), infatti, alcune realtà istituzionali italiane, con tempi, modi e risultati diversi, posero al vertice dei loro ordinamenti giudiziari una giurisdizione suprema di cassazione³. In Toscana,

¹ P. COSTA, *Di cosa fa storia la storia della giustizia? Qualche considerazione di metodo*, in *Storia della giustizia e storia del diritto* a cura di L. LACCHÈ e M. MECCARELLI, Eum, Macerata, 2012, pp. 17-43.

² Un quadro riepilogativo del percorso, tra i molti in C. PUNZI, *La Cassazione da custode dei custodi a novella fonte del diritto?*, in «Historia et ius», 1 (2012), paper 4, pp. 1-4.

³ Per tutti E. DEZZA, *Gli ordinamenti giudiziari in Italia nell'età della codificazione*, in ID., *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Edizioni universitarie di lettere economia e diritto, Milano 1992, pp. 177-187. Sulla diffusione dei modelli giudiziari francesi innescata dalla dominazione napoleonica si veda anche A. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese*

in particolare, dopo aver visto l'operatività della *Cassation* parigina negli anni dell'Impero, in conseguenza di un generale riordinamento dell'apparato giudiziario (che contemplò anche l'introduzione del canone del libro convincimento del giudice e della pubblicità e oralità dei giudizi⁴), nel dicembre 1838 cominciò di nuovo ad operare una *Corte Suprema di cassazione*. Ma dire, come sovente si fa senza sbagliare, che in quell'anno fu introdotta nel Granducato la Cassazione significa dire ben poco. Perché non spiega di quale Cassazione si trattò, quali furono i poteri ad essa attribuiti, quale il ruolo entro l'assetto delle strutture pubbliche. Basta semplicemente pensare al fatto che pochi mesi prima della riforma dell'ordinamento giudiziario toscano, mentre, come il lettore potrà verificare, si stava ancora discutendo se introdurla o meno, la cassazione francese aveva cambiato volto, abbandonando definitivamente e completamente il *référé législatif* con la legge dell'aprile 1837.

È da questa constatazione che ha mosso i primi passi la presente ricerca, intendendo verificare con l'ausilio della disponibilità di consistenti materiali inediti conservati negli archivi fiorentini di quale cassazione si trattò. Ovviamente questo ha necessitato che venissero ricostruiti tutti i passaggi dei lavori preparatori, focalizzando l'attenzione sugli elementi che potremmo definire 'individuanti': le tipologie di apertura a cassazione, il rapporto tra Cassazione e giudici inferiori, l'efficacia del ricorso e delle sentenze della Corte, la collocazione entro l'ordinamento giuridico complessivo e così via. Questo tipo di ricerche, nonostante i richiami fatti ormai oltre quindici anni fa da Massimo Meccarelli⁵, hanno segnato il

nella *Milano Napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 676.

⁴D. EDIGATI, *Il dibattito sulla pubblicità e sull'oralità dei processi criminali in Toscana (1814-1808)*, in «*Historia et Ius*» [www.historiaetius.eu], 4/2013, paper 6, pp. 1-27.

⁵Prima e subito dopo il fondamentale volume sulla Cassazione in età post-unitaria, in M. MECCARELLI, *Impieghi dell'idea francese di cassation nell'Italia post-unitaria*, in «*Forum historiae iuris*», 2005 [https://forhistiur.net/legacy/zitat/0512meccarelli.htm]; *Corti Supreme e armonizzazione del diritto privato nella percezione della scienza giuridica tra Ottocento e Novecento*, in *Harmonisation involves history? Il diritto privato europeo al vaglio della comparazione e della storia* a cura di O. TROIANO, G. RIZZELLI, M.N. MILETTI, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 118-170; *Identità e funzioni delle corti supreme in Europa al tempo del-*

passo. Fatta eccezione, infatti, per il Regno delle Due Sicilie, la cui giurisdizione di cassazione è stata oggetto negli ultimi anni di vari studi⁶, resta difficile segnalare ricerche specifiche su questi temi, che non siano dedicate all'annoso e discusso problema del dibattito tra cassazione e terza istanza (come ulteriore grado di giudizio nel quale si compie una ulteriore valutazione di merito)⁷; che nel caso del Granducato, tra l'altro, se adottato come chiave di lettura rischierebbe di essere riduttivo.

le codificazioni. A proposito di A. MONTAZEL, *Entre fait et droit: histoire d'un pouvoir judiciaire. Les techniques de la Cassation en France et en Allemagne au XIXème siècle*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII, 1999, II, pp. 1147-1157; *Cassation, révision et tâches de la juridiction: une comparaison entre France, Allemagne et Italie au cours du XIXe siècle*, in *Modèles français, enjeux politiques et élaborations des grands textes de procédure en Europe* a cura di J. HAUTEBERT e S. SOLEIL, I, EJT, Parigi, 2007, pp. 153-164.

⁶ Oltre agli scritti citati nel testo, si tenga conto di A. DE MARTINO, *Corte di Cassazione, poi Corte Suprema di giustizia. Regno delle Due Sicilie: 1809-1860*, in *L'amministrazione moderna della giustizia. Le Gran Corti civili del Regno delle Due Sicilie* a cura di F. MASTROBERTI, in «Archivio Storico del Sannio», XIV, 1-2, 2009, pp. 23-35; *Le Supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno* a cura di F. MASTROBERTI, S. VINCI, Napoli, ESI, 2015 (in particolare F. MASTROBERTI, *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1860: le diverse fasi di un tribunale supremo*, pp. 41-56, S. VINCI, *La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione di Napoli nel Decennio francese*, pp. 123-156 e A. CAPPUCCIO, «Assicurare la giustizia: le alterne vicende dell'ordinamento giudiziario "ne' reali dominj oltre il Faro"», pp. 73-93); A. CAPPUCCIO, *La codificazione immaginaria*, I, *I progetti di riforma del processo penale e dell'ordinamento giudiziario in Sicilia (1820-1824)*, ESI, Napoli, 2021; P. BONURA FERANTE, *Note sulla Corte Suprema di Giustizia e sulla Corte di Cassazione di Palermo (1819-1923). La superstite documentazione archivistica*, in *Istituzioni, diritto e società in Sicilia*, a cura di A. ROMANO, Armando Siciliano Editore, Messina, 1988, pp. 307-336; R. TUZZA, *La suprema magistratura isolana nel Regno delle Due Sicilie (1819-1861)*, SGB, Messina, 2018; S. VINCI, *La giustizia penale nelle sentenze della cassazione napoletana (1809-1861)*, ESI, Napoli, 2019; F. DE ROSA, *La Consulta generale del Regno delle Due Sicilie e la riforma della Cassazione (1825-1843)*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV, Firenze University press, Firenze, 2014, pp. 319-328.

⁷ Rilevanti, però, sono, ad esempio, E. FAMELI, *Cassazione o terza istanza? Il parere degli avvocati della Venezia preunitaria*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario* a cura di S. BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 761-778 e S. ARGINE, *Cassazione e terza istanza nell'esperienza storica lombarda*, in «Rivista di diritto processuale», LXVIII, 2013, pp. 608-628.

Per quanto riguarda nello specifico il Granducato di Toscana, poi, gli studi fino ad ora compiuti difficilmente hanno riguardato l'ordinamento giudiziario. Nel caso in cui vi siano planati sopra, affrontando, ad esempio, il tema della 'codificazione' del processo penale, non hanno concesso per scelta grande spazio al tema della suprema giudicatura; limitandosi a segnalare, peraltro correttamente, la scelta della giurisdizione di cassazione senza legarla all'introduzione del libero convincimento del giudice e alla intricata idea della separazione tra fatto e diritto, tra giudice di merito e giudice di legittimità⁸.

Si è scelto, così, di partire dagli albori della Cassazione in Toscana, o meglio e più propriamente della *Cassation*, perché quando questo tipo di suprema giudicatura arrivò nei territori del Granducato non lo fece con l'istituzione di una Corte in *loco*, ma, in quanto territori imperiali, attraverso l'operatività della Corte parigina. In questa fase della ricerca è stato anche possibile verificare che, a dispetto di una sostanziale riottosità verso le importazioni d'Oltralpe, di fronte alle esigenze di difesa, i vecchi sudditi del Granduca e, poi, del Re di Etruria si rivolsero con discreta frequenza negli anni tra il 1809 e il 1814 alla *Cassation* parigina. Al ritorno dei Lorena in Toscana, la *Cassazione* fu accantonata per sposare i vecchi sistemi che in ambito civile contemplavano la terza istanza (un tempo di fronte alla *Rota*, ora davanti ad un *Supremo Consiglio di giustizia* civile) e nel settore penale non prevedevano vere forme di impugnazione, ma solo la possibilità dell'istanza di carattere tutto sommato grazioso rivolta alla *Consulta* per l'ottenimento della *revisione* di un procedimento che non veniva annullato, né in tutto, né in parte. Allo stesso tempo, però, almeno in ambito criminale si istituì, recuperandola dai meccanismi più propri della *Cassation*, una istanza di *revisione* «nell'interesse della legge», che con evidenza testimonia il conflitto tra la ricerca di strumenti utili e la volontà di prendere le distanze da ciò che proveniva d'Oltralpe. La

⁸ Su tutti: D. EDIGATI, *Il codice mancato. Tentativi di codificazione della procedura e riforma della giustizia criminale nella Toscana ottocentesca*, Aracne, Roma, 2015; A. CALUSSI, *Dalla riforma dei tribunali all'approvazione del Regolamento di procedura civile, ovvero il ritorno alla tradizione processuale leopoldina nella toscana del 1814*, in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana, 1814*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. XIX-LI.

Consulta, nel tempo, come si è cercato di documentare, prese ad autorizzare la revisione dei procedimenti solo in casi indicati con i motivi classici di apertura a cassazione: violazione di legge e mancata osservanza di forme sostanziali. Eppure, quando dal Trono si diede un decisivo impulso alla riforma dell'ordinamento giudiziario, la risposta dei più insigni funzionari granducali sedenti nella *Consulta* fu per ben due volte quella di riproporre quella che ormai era sentita come una 'revisione alla toscana', molto simile a quella che si era sempre praticata, sebbene ora calata entro l'ordine giudiziario ordinario. Solo per via di un colpo di coda del Trono, pochi mesi prima dell'agosto 1838, si giunse a formalizzare l'ingresso a pieno regime della Cassazione nel Granducato, con una disciplina in parte differente per il settore civile e quello criminale (questione che ci è parso utile evidenziare anche in considerazione del fatto che molto spesso quando si ragiona di Cassazione lo si fa con il metro della cassazione civile⁹).

Il ricco materiale relativo alla preparazione dell'ordinamento giudiziario che cominciò ad operare sul finire del 1838, ci ha fatto anche incontrare, echeggiando il titolo di un lungometraggio di una ventina di anni fa, gli 'uomini che fecero la Cassazione': giuristi d'apparato, membri dei ranghi giudiziari saliti alla suprema giurisdizione, dei quali si son volute fornire indicazioni biografiche attinenti alla carriera sviluppata nell'amministrazione granducale al-

⁹ Pesa in questo caso la pietra miliare degli studi sulla cassazione di Piero Calamandrei [P. CALAMANDREI, *La cassazione civile*, I, Bocca, Napoli-Milano, 1920, poi nell'edizione delle opere Morano, Napoli, 1976 e ora disponibile in una nuova edizione *on line* (2019): <https://romatrepress.uniroma3.it/libro/opere-giuridiche-volume-vi-la-cassazione-civile-parte-prima/>], più volte sottoposta a letture critiche in ragione del taglio di fondo scelto [solo per fare alcuni esempi: F. MAZZARELLA, *Passato e presente della cassazione*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XXVI, 1972, pp. 88-111 (anche se di più ampio respiro); M. TARUFFO, *Calamandrei e l'unificazione della cassazione*, in ID., *Il vertice ambiguo. Studi sulla cassazione civile*, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 51-58 (ma già in alcune pagine del saggio su cassazione e revisione del 1982 pubblicato nel volume appena citato); D. LUONGO, *La Cassazione civile di Calamandrei: cento anni dopo: spunti storico-giuridici*, in «Rivista di diritto italiano», XCIII, 2020/2, pp. 279-331] ma sempre valida e densa di spunti. Calamandrei per primo, almeno per la Toscana non evidenzia le differenze tra cassazione civile e penale, che ad una lettura affrettata sembreranno di dettaglio, ma non ci son sembrate tali: efficacia sospensiva del ricorso, presenza di termini differenti per il ricorso per ricorrere in ambito civile e criminale e così via.

meno fino al momento della salita in cassazione. Dentro questa logica sta anche la proposta dell'appendice al presente volume, che dettaglia la composizione della Corte di Cassazione e della Procura generale (collocata nel 1838 presso la Corte Regia d'appello e a partire dal 1848 presso la Cassazione stessa) negli anni che vanno dal 1838 al 1865¹⁰.

La cultura giuridica toscana, sia i grandi giuristi, Carmignani e Carrara su tutti, sia gli operatori pratici e, come è stato possibile evidenziare, anche certa parte della magistratura, non fu mai entusiasta dell'introduzione della Cassazione. Alcuni non lo furono perché fu giudicata aliena alla tradizione forense toscana naturalmente e tradizionalmente 'terzistanzista', o, comunque, lontana dalle logiche della cassazione, altri perché valutarono negativamente i meccanismi introdotti ed in particolare proprio quelli che caratterizzano e differenziarono la Corte toscana dal modello francese. Mi riferisco, in particolare, alla vincolatività del principio di diritto per il giudice di rinvio che maturava a seguito del primo pronunciamento della Corte. D'altro canto, come risulterà dalla consultazione delle pagine che seguiranno, la Cassazione in Toscana nacque se non esclusivamente, almeno principalmente destinata al controllo dei giudicati dei tribunali inferiori e, dunque, alla uniformazione di una giurisprudenza che era ancora il collante principale di un ordinamento che non poteva associare alla Cassazione (e non lo fece mai per il civile e solo a partire dal 1853 per il penale) il suo *partner* naturale: il codice. Allo scarso dibattito nei periodici degli anni

¹⁰ Si veda l'appendice al presente volume, alle pp. 297-314. I dati relativi alle carriere dei magistrati e alla composizione della Corte e della Procura generale sono stati ricavati dalle varie annate dell'*Almanacco Toscano (o della Toscana)*, da alcune pubblicazioni segnalate nel testo e dai giacimenti archivistici dell'Archivio di Stato di Firenze. Quando nel testo non viene proposta una collocazione specifica, il dato è ricavato da ASFi, *Consulta, poi Regia Consulta*, II, 405, fasc. 27 e 30 (*Ruoli nominali*), ASFi, *Consulta, poi Regia Consulta*, II parte, 563 e ASFi, *Consulta, poi Regia Consulta*, I parte, 2779-2780 (*Campione generale degli impiegati dell'Ordine giudiziario nel Gran Ducato di Toscana dipendenti dalla Imperiale e Regia Consulta compreso il di lei dipartimento dal Luglio 1814 a tutto novembre 1838*); ivi, I parte, 2771 (*Stati personali di servizio di tutti gli impiegati dell'ordinamento giudiziario*, 1815); ivi, II parte 398, fasc. 27; ASFi, *Corte Suprema di Cassazione, 1838-1865*, 537-545 e ASFi, *Ministero di Giustizia e Grazia*, 4, 5, 6 e 113 (*Imperiale e Regio Dipartimento di Giustizia e Grazia. Movimenti dei Ministri*).

Venti (*Antologia, Nuovo giornale de' letterati*) e Trenta, si sostituì a partire dal 1847 l'impatto della densissima rivista *La Temi*, nelle pagine della quale è possibile rinvenire vari interventi riguardanti la Cassazione; vari e, come il lettore potrà verificare, dal contenuto e dalle conclusioni non omogenee. Le riflessioni de *La Temi* e degli altri giuristi si collocano, entro un ideale ventaglio di aspetti del consolidamento della cassazione, a fianco di alcune vicende come la promozione della costituzione di una biblioteca per la nuova corte giudiziaria e la nascita di alcuni periodici destinati alla diffusione della giurisprudenza della cassazione e degli altri tribunali: gli *Annali di giurisprudenza* e la *Gazzetta dei Tribunali*. Nella logica del consolidamento si sono ritenuti di particolare interesse anche i discorsi ufficiali pronunciati dal Presidente della Cassazione e dal Procuratore generale presso di essa nei vari anni, se riguardanti la Corte presso la quale essi li pronunciavano. Rimasti per la gran parte inediti nella loro versione integrale e raccolti dagli uffici della *Consulta* e, poi, da quelli del *Ministero di Giustizia e Grazia*, di questi discorsi dettero sunto e notizia sia, *La temi* di Panattoni, sia, la *Gazzetta dei Tribunali*.

Le considerazioni più rilevanti in ordine al consolidamento della giurisdizione di cassazione, però, sono apparse quelle che sono state proposte in relazione alla giurisdizione speciale militare in ambito penale, che seguì le vicende della suprema giudicatura del Granducato, con i meccanismi di «revisione alla toscana» (come spesso si disse) fino a che la nascita e l'operatività della Cassazione non mise di fronte le autorità militari ad un organismo estraneo all'ambito militare, destinato a incidere in via ordinaria col suo sindacato in punto di diritto (esteso tra l'altro ad un persistente sistema probatorio a prova legale) sul mondo militare e a farlo in via ordinaria e non nella logica straordinaria delle istanze di revisione, che non destinava al giudice incaricato della stessa vincolo alcuno. La *querelle* con le autorità militari sfocerà addirittura nella istituzione col regolamento processuale penale militare del 1856 di una sorta di seconda Cassazione competente per i soli ricorsi contro i provvedimenti delle autorità militari; che, peraltro, date le vicende unitarie e l'estensione ai territori toscani del Codice penale militare piemontese, avrà vita breve.

Il volume si conclude con alcuni sondaggi nell'attività della

Corte toscana legati ai punti di interesse emersi durante la trattazione; una sorta di primo riscontro delle vicende della nascita proiettate sull'attività concreta, ma anche per alcuni aspetti, come il lettore potrà verificare, di ulteriore individuazione di momenti di consolidamento.

Al momento dell'Unità, passato il quinquennio non solo transitorio (che quello, come ha ben messo in luce Massimo Meccarelli, durerà per quasi un secolo in ambito civile e per quasi trent'anni nel settore penale), ma anche preparatorio (denso di problematiche relative all'organico della corte e alla prima fase di applicazione delle norme del nuovo ordinamento, primo fra tutti lo Statuto), la Corte cambierà aspetto e poteri e all'avvio dell'anno giudiziario 1866 vedrà considerevolmente mutata la sua composizione. Prenderà in quel momento avvio un'altra storia, per una Cassazione con un differente rapporto con i tribunali inferiori e ormai a cabotaggio «regionale».

Quella che si è voluto fare con la presente ricerca è una storia di carte, di uomini, di riflessioni intorno alla suprema giudicatura e all'ordinamento giudiziario al vertice del quale la Corte andò a collocarsi, di adattamento alla realtà giuridica del Granducato dell'idea francese di *Cassation* (peraltro nei primo quarant'anni del XIX secolo in formazione); di arrangiamento ad una realtà nella quale per molti aspetti il primato della legge poteva essere affermato in via di principio, ma poi nel concreto doveva fare i conti con una concretezza della normativa non solo volontaristica e con un patrimonio culturale forense di elevato rilievo. Un primo passo, insomma, entro una vicenda che non sarà priva, nemmeno in età unitaria, di risvolti di interesse¹¹.

Durante la preparazione di queste pagine alcune persone hanno lasciato un vuoto difficilmente colmabile nel mio spazio esistenziale fisico e non solo. Inutile ricordare i loro nomi: non mancheranno

¹¹ Basti ricordare, come ha già sottolineato Massimo Meccarelli [*Le corti di cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 19], l'attribuzione della competenza sui ricorsi provenienti dai territori veneti (1866) e da quelli del Lazio (1871), che comportò in pratica una suprema giudicatura che pronunciava in punto di legittimità con due codici a secondo dei riscontri territoriali (quello toscano e quello penale sardo-lombardo esteso a tutti i restanti territoriali italiani).

di più di quanto mancano, al di là del tipo di rapporto che il sottoscritto aveva con loro. Mancano come manca ogni tipo di esistenza che ti si svolge vicino, che ti dona qualcosa e poi per un qualunque motivo si allontana per un certo tempo o per sempre. Per la verità, molte sono state anche le persone che mi sono state vicino durante la preparazione di queste pagine e negli anni immediatamente precedenti. Lo hanno fatto per un senso di giustizia (o almeno così dicono), o magari per vera amicizia, o per senso di giustizia trasformatosi, lo spero, in amicizia benevola, o forse anche per pietà, o, infine, per amore, nascosto, sparito, riscoperto. Essi sanno di avere ora e in futuro la mia gratitudine (e in certi casi anche qualcosa, anzi, molto di più). In ambito accademico, con alcuni di essi (Elio Tavilla e Riccardo Ferrante che hanno pure accolto la ricerca nella collana «Futuro Anteriore» per primi) ho maturato crediti per i quali protesto il timore di una mia futura insolvibilità. Farò il possibile, come ho sempre fatto. Un tempo mi era caro dire, ricordando una vecchia poesia, «no potho reposare». Magari ne sarò ancora capace.

CAPITOLO I

ANTEFATTI

SOMMARIO: 1.1. Barlumi imperiali. – 1.2. Il «disfare e rifare fu l'opera di due conversazioni serali» (1814). – 1.3. Scorie dei primi anni. – 1.4. Dopo il 1814: sopravvivenze e segnali.

1.1. BARLUMI IMPERIALI

Solitamente si dice che la storia della Cassazione a Firenze prese avvio nel 1838 quando con il noto *Motuproprio* del due agosto, destinato a diventare operativo ai primi di dicembre dello stesso anno, fu riorganizzato radicalmente tutto l'ordinamento giudiziario del Granducato¹. Non accontentandosi di questa pur corretta affermazione, se è naturale pensare ad una fase preparatoria² e di costruzione e se saranno necessari ulteriori approfondimenti rispetto alla semplice affermazione (alla quale, pure, sovente ci si limita) secondo la quale nel 1841 la *cassazione* fu eretta a entità giudiziaria indipendente dalla *Consulta*³, si deve considerare prima di tutto il fatto che una giurisdizione di *cassazione* nei territori toscani fece capolino, come in tutte le altre realtà italiane, durante il dominio francese e dopo il 1814 lasciò, specie in termini di diritto transitorio, scorie e residui.

Durante l'occupazione francese del 1799, la provvisorietà delle istituzioni non aveva posto le condizioni per un serio dibattito sull'ordinamento giudiziario. Del plenipotenziario Charles Frédéric

¹ Si veda più avanti alle pp. 61-138.

² Se ne tratterà più oltre alle pp. 43-128.

³ Cfr. pp. 144-148.

Reinhard si è detto che, da «moderatissimo [...] conservò molto e rinnovò poco» e che «stroncò energicamente anche le velleità legislative della municipalità fiorentina»⁴. A conferma di questo, per il tema del quale stiamo trattando, si può notare che in uno dei suoi primissimi provvedimenti furono confermate le strutture giudiziarie lorenese⁵ e che tra le sue decisioni meno note⁶ vi fu quella di sospendere l'attuazione di uno dei compiti dei quali era stato incaricato il *Bureau de Consultation* costituito a supporto della gestione di carattere militare: quello di «formare il quadro dello stato attuale dei Tribunali». Sicché, se, come pare, non se ne parlò durante le poche settimane 'francesi' del 1799⁷, se non ne giunse notizia dall'estero, magari dalle vicine Lucca⁸ e Piombino⁹, verosimilmente,

⁴ C. MANGIO, *I patrioti toscani fra "Repubblica Etrusca" e Restaurazione*, Olschki, Firenze, 1991, p. 188 e 198.

⁵ Ivi, pp. 193-195. Anche in C. MANGIO, *Tra conservazione e rivoluzione*, in F. DIAZ, L. MASCILLI MIGLIORINI, C. MANGIO, *Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari*, Utet, Torino, 1997, pp. 471-473.

⁶ ASFi, *Ministero di grazia e giustizia, appendice, 2, n. 2* e ASFi, *Ministero di grazia e giustizia, appendice, 1, fasc. 1*.

⁷ Tanto che nessun cenno viene fatto per Firenze anche nel recentissimo H. BEAUVANT, *La transposition du Tribunal de cassation dans les Républiques sœurs*, in «Historia et ius» [www.historiaetius.eu], 20/2021, paper 4, pp. 1-36. Sulla scorta delle ricerche sin qui condotte, non pare che le questioni riguardanti l'ordinamento giudiziario fossero state all'ordine del giorno del dibattito e delle rivendicazioni e preoccupazioni del momento. Per tutti: M. LUZZATI, *Orientamenti democratici e tradizione leopoldina nella Toscana del 1799: la pubblicistica pisana*, in «Critica storica», VIII, 1969, pp. 466-509; C. MANGIO, *Polemiche e 'istruzione pubblica' nella stampa repubblicana toscana (1799)*, in «Ricerche storiche», XII, 1982, pp. 335-408 (che testimonia solo il ricorre dell'istanza di «invigilar i giudicanti»: p. 403); ID., *I patrioti toscani tra Repubblica etrusca e Restaurazione*, cit., pp. 189-288; 325-372; M. MONTORZI, *Due opuscoli 'giacobini' del contado pisano. Note bibliografiche e politiche, osservazioni e documenti biografici*, ora in ID., *Crepuscoli Granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, ETS, Pisa, 2006, pp. 67-111.

⁸ Nella Costituzione 'provvisoria' del 1799 non si parlava di ordinamento giudiziario (C. GHISALBERTI, *Le costituzioni 'giacobine' (1796-1799)*, Giuffrè, Milano, 1957, pp. 135-137), mentre nelle successive si dava per scontato lo strumento 'cassazione'. L'art. XXX della *Costituzione della Repubblica lucchese* (approvata nel dicembre 1801 e destinata ad entrare in vigore nel gennaio successivo: G. TORI, *La costituzione lucchese del 1802*, in «Actum Luce. Rivista di studi lucchesi», X, 1981, pp. 47-110), infatti, attribuiva le funzioni di «cassazione, o

le prime volte che nel Granducato si sentì parlare di Cassazione fu tra l'agosto del 1808 e il gennaio del 1809. In quei mesi, con alcuni provvedimenti della *Giunta Straordinaria di Toscana*¹⁰ fu messo

nullità» in ambito criminale al Tribunale civile insediato a Lucca con giurisdizione di appello sulle decisioni dei tribunali di circondario e, allo stesso modo, il seguente articolo XXXI affidava la giurisdizione di «cassazione, o nullità» in ambito civile al Tribunale criminale di appello. Entrambe le corti centrali erano composte da tre membri e presso di esse operava un «commissario» del «potere esecutivo» (art. XXXIII).

Lo *statuto costituzionale* della Lucca dell'Elisa Bonaparte e di Felix Pascal Baciocchi del 1805 (*Bollettino ufficiale delle leggi, e decreti del Principato Lucchese*, t. I, Lucca, 1807, tit. IV, art. XIX, p. 42) si limitava ad annunciare che «una legge organica potrà cambiare il sistema attuale dei tribunali, e del ordine giudiziario». La giurisdizione di cassazione sarà poi introdotta nel 1806 e sarà oggetto di vari aggiustamenti lungo tutti gli anni del Principato: C. CARCERIERI DE PRATI, *Le riforme dell'ordinamento giudiziario a Lucca durante il principato dei Baciocchi*, in *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)*, a cura di S. VINCIGUERRA, Cedam, Padova, 2000, pp. CXLVII-CL; E. DEZZA, *Una procedura moderna per un codice di provincia. La disciplina del processo nella legislazione del Principato di Lucca (1807)*, ivi, pp. CLI-CLXXXIV (anche in *Saggi di storia del processo penale nell'età della codificazione*, Cedam, Padova, 2001, pp. 51-84); P. PITTARO, *Lineamenti del processo penale lucchese*, ivi, pp. CC-CCII.

Sul principato lucchese dei Baciocchi: A. ROMITI, *Riforme amministrative e costituzionali nel primo anno del Principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1806)*, in «Actum Luce. Rivista di studi lucchesi», XVII, 1988, pp. 43-69; R. MANSELLI, *La Repubblica di Lucca*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche*, Lucca, Utet, Torino, 1987, pp. 720-727; 742-743; G. TORI, *Ideali e riforme nei lavori del Consiglio di Stato e del Senato*, in *Il Principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1814). Riforma dello stato e delle società* a cura di V. TIRELLI, Pacini Fazzi, Lucca, 1986, pp. 125-158 e ID., *Gli organi collegiali del Principato: Senato e Consiglio di Stato*, in *Il Principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1814). Riforma dello stato e delle società. Catalogo della mostra*, Pacini Fazzi, Lucca, 1984, pp. 14; 16-18.

⁹ In particolare, si vedano: E. DEZZA, *Frediano Vidau e la scoperta del codice Romagnosi. Appunti sulla disciplina processuale nel Codice penale per il Principato di Piombino (1808)*, ora in ID., *Saggi di storia del processo penale nell'età della codificazione*, cit., pp. 85-110 e tutti gli altri saggi presenti in *Codice penale per il Principato di Piombino (1808)*, a cura di S. VINCIGUERRA, Cedam, Padova, 2000, pp. IX-CCXLVII. Sulla cassazione, in particolare, P. PITTARO, *Frammenti della criminale procedura nel principato di Piombino*, ivi, pp. CXCVI-CXCIX.

¹⁰ Di questa autorità provvisoria creata dal governo imperiale (cfr. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Juridictions ordinaires et juridictions extraordinaires en matière criminelle dans l'Italie napoléonienne*, in *Influence du modèle judiciaire français en Europe sous la Révolutions et l'Empire*, Ester, Lille, 1999, pp. 147-148) parla a ragione come di un «estemporaneo direttorio toscano», destinato ad una vita

in piedi per i tre Dipartimenti imperiali dell'Arno, del Mediterraneo e dell'Ombrone un ordinamento giudiziario di stampo francese¹¹ e, a completamento di quest'ultimo, agli stessi territori furono estese alcune norme che avevano preso vita Oltralpe¹².

brevissima, M. MONTORZI, *Il caso della Toscana: una terra di diritto giurisprudenziale e forense di fronte alla cultura e alle tensioni dell'omologazione codicistica*, ora in Id., *Crepuscoli Granducali*, cit., p. 149. Sulla complessiva attività della *Giunta straordinaria* e sul periodo 'francese' in Toscana: R.P. COPPINI, *Il Granducato di Toscana. Dagli anni francesi all'Unità*, Utet, Torino, 1996, pp. 79-165; 434-440; E. DONATI, *La Toscana nell'Impero napoleonico: l'imposizione del modello e il processo di integrazione (1807-1809)*, I, Polistampa, Firenze, 2008, pp. 179-403 (in specifico sulla riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario: pp. 196-202); A. GRILLI, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Klostermann, Francoforte sul Meno, 2012, pp. 379-456 e 634-639; G. PANSINI, *I mutamenti nell'amministrazione della Toscana durante la dominazione napoleonica*, in *La Toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica* a cura di I. TOGNARINI, ESI, Napoli, 1985, pp. 553-579; Z. CIUFFOLETTI, *Il tornado napoleonico*, in *Storia della civiltà toscana*, V, *L'Ottocento* a cura di L. LOTTI, Le Monnier, Firenze, 1998, pp. 23-30.

¹¹ *Bulletin de lois, décrets impériaux et arrêtés de la junte de Toscane*, III, n. 32, pp. 11-127.

¹² *Bulletin de lois, décrets impériaux et arrêtés de la junte de Toscane*, V, n. 61, pp. 3-271 (3 ottobre 1808). Tra i molti scritti sulla legislazione processuale nella Francia dell'epoca, J.M. CARBASSE, *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, PUF, Parigi, 2000, pp. 435-444; E. DEZZA, *Gli ordinamenti giudiziari in Italia nell'età della codificazione*, ora in Id., *Saggi di storia del diritto penale moderno*, LED, Milano 1992, pp. 159-170 e 192-195 (con bibliografia); A. LAINGUI (trad. it. N. PICARDI, A. SAYA), *Una rivoluzione permanente: la riforma della procedura penale francese (1780-1958)*, in *I codici napoleonici*, II, *Codice di Istruzione criminale*, 1808, Giuffrè, Milano, 2002, pp. IX-XVII; ID., *Il diritto penale della Rivoluzione e dell'Impero*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli* a cura di S. VINCIGUERRA, Cedam, Padova, 1993, pp. 41-52; M.A. CATTANEO, *I principi dell'illuminismo giuridico-penale*, ivi, pp. 27-31; G. ALESSI, *Il processo penale (profilo storico)*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 158-163; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 1988, pp. 93-97 e note; M. DA PASSANO, *Emendare o intimidire. La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 19-157. Riferimenti in tema di ordinamento giudiziario e, in particolare, di Cassazione in J. GODECHOT, *Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, PUF, Parigi, 1951, pp. 629-630; J.L. HALPERIN, *Le tribunal de Cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799)*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 1987; 1993, pp. 28-41; ID., *La Tribunal de Cassation sous la Révolution (1790-1799)*, in *Le Tribunal et la Cour de cassation 1790-1990. Volume jubilaire*, LITEC, Parigi, 1990, pp. 25-51; M. LEMOSSE, *La Cour de cassation au dix-*

Pur non prevedendo, come ad esempio per Napoli¹³ o per i domini Baciocchi di Lucca e Piombino, una giurisdizione di *cassazione* insediata in loco, ma l'operatività della *Cour* sedente a Parigi, questi interventi erano comunque destinati anche sul territorio a instaurare un ordinamento giudiziario radicalmente differente da quello esistente fino a quel momento. Questione che risalta soprattutto se si considera che, mentre in ambito civilistico, al di là del tipo di giurisdizione, si era per tradizione avvezzi ad un regime di più gradi di giudizio, fino ad allora nell'ordinamento penalistico toscano una cultura delle impugnazioni, una pratica di plurimi gradi di giudizio non esisteva. Da tempi remoti, la giustizia criminale concepiva per i reati più gravi solo interventi di vaglio dell'istruzione condotta dai giudici territoriali, realizzati in una logica di stato giurisdizionale da tutte le autorità aventi interesse – di propria pertinenza, come specifica magistratura, o esercitati a tutela delle prerogative del trono – ad un certo *affaire* a rilevanza criminale (*Auditeur fiscale*, *Auditeur delle Bande* militari granducali) o col-

neuvième siècle, ivi, pp. 53-87; ROZE J.-P., *La bibliothèque de la Cour*, ivi, pp. 119-122; C. LE GUNHEC, *La chambre criminelle: tradition ou modernité?*, ivi, pp. 185-191; G. SAUTEL, J.L. HOROUËL, *Histoire des institutions publique depuis la Révolution française*, Dalloz, Parigi, 1997, pp. 132-134; 284-287; J. RAY, *La Rivoluzione francese e il pensiero giuridico. L'idea del Regno della Legge*, Edizioni Lavoro, Milano, 1989 (trad. it. M.C. Cattaneo Milner), pp. 37-43; E. DEZZA, *L'organisation judiciaire et de la procédure pénal en Italie du 1796 à 1859, in Révolutions et justice pénal en Europe. Modelés français et traditions nationales. 1780-1830*, L'Harmattan, Parigi, 1999, pp. 131-139; ID., *Gli ordinamenti giudiziari in Italia nell'età della codificazione*, ora in ID., *Saggi di storia del diritto penale moderno*, LED, Milano, 1992, pp. 162 e 164 (Cassazione in epoca rivoluzionaria) e pp. 167-168 (Cassazione in epoca napoleonica e sua trasformazione da *Tribunal* a *Cour* il 18 maggio 1804), pp. 167-168; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Juridictions ordinaires et juridictions extraordinaires*, cit., pp. 145-153; ID., *Riforme giudiziarie e Rivoluzione francese. Nota bibliografica sulla più recente storiografia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIII, 1990, pp. 464-465; A. CAVANNA, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, ora in ID., *Scritti (1968-2002)*, II, Jovene, Napoli, 2007, pp. 1185-1204 (in particolare).

¹³ Recentemente, dopo le ricerche già segnalate nell'introduzione al presente volume, è tornato a occuparsi di questa corte S. VINCI, *La Cassazione penale di Napoli e la giurisprudenza francese (1809-1815)*, in *Italia-Francia: Allers-Retours: influenze, adattamenti, porosità* a cura di L. BRUNORI, C. CIANCIO, Associazione *Historia et Ius*, Roma, 2021, pp. 153-176 [disponibile in *open source* al sito www.historiaetius.eu].

locate ai vertici cittadini dell'esercizio della giustizia criminale (*Otto di guardia e balia*¹⁴ e, dal 1777, il *Supremo Tribunale di Giustizia*¹⁵). In questo modo, al termine di un *negozio* fatto di più passaggi e valutazioni, un *rescritto* granducale determinava il contenuto del provvedimento giudiziario finale in maniera più o meno conforme alla proposta (*disegno*) avanzata dal ministro deputato alla *istruzione*¹⁶. Nemmeno la stagione delle riforme leopoldine, con la sostituzione degli *Otto* col *Supremo Tribunale di giustizia*, incise su tale modo di essere. Anzi, nelle pagine delle sue *Relazioni*, il Granduca Lorena, guardando la cosa dal punto di vista dell'efficienza della funzione giurisdizionale, dimostrò di aver gradito un impianto del genere¹⁷.

¹⁴ Sugli *Otto* come centro, fulcro e snodo della giustizia criminale del Granducato: D. EDIGATI, *La 'tecnicizzazione' della giustizia penale: il magistrato degli Otto di guardia e balia nella Toscana medicea del primo Seicento*, in «Archivio storico italiano», CLXIII, 2005, pp. 485-530 e il recente G. RUSSO, *Governare castigando. Le origini dello stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1478)*, Giuffrè, Milano, 2021.

¹⁵ D. EDIGATI, *Il Supremo Tribunale di Giustizia in Firenze (1777-1808)*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV, *L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, a cura di P. MAFFEI e G.M. VARANINI, Firenze University Press, Firenze, 2014, pp. 329-340.

¹⁶ Su questo sistema, valido anche per lo Stato Nuovo senese (F. COLAO, *Capitano di giustizia*, in *Leggi, magistrature, archivi. Repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel '700* a cura di S. ADORNI FINESCHI e C. ZARRILLI, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 36-38), si veda D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale fra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, ETS, Pisa, 2009, pp. 17-26. Per un caso concreto di «partecipazione»: M.P. GERI, *'che lo dica da la su e poi sarà calato': un processo criminale fra istruzioni di cancelleria e carte d'archivio*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXVI, 2003, pp. 276-283.

¹⁷ Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo della Toscana* a cura di A. SALVESTRINI, I, Olschki, Firenze, 1969, pp. 122-123: «comunque siasi, le cause criminali, prima della decisiva loro ultimazione, sono vedute ed esaminate dai giudici ogni rango, incominciando dall'infimo e salendo fino al supremo. E di qui viene che dalle sentenze criminali in Toscana non si dà l'appello, perché in un solo istesso giudizio, interloquiscono tutti quei giudici che di grado in grado potrebbero conoscere separatamente ed in giudizi diversi; sistema che in sostanza ha in sé il ben degli appelli e toglie moltissimo del male, cioè la lunghezza ed il disastro che porta seco l'appellare nelle forme dalla sentenza di un giudice ad un altro, che è quanto dire il passare da un giudizio finito ad un nuovo. [...] Oltre a ciò, se dalle sentenze criminali non si appella, non si può peraltro eseguire alcuna sentenza se prima il condannato non ha sperimentato la grazia».

A monte di queste pratiche e anche di un mondo giudiziario civilistico nel quale da secoli risultava ben impiantato un sistema di impugnazioni, di prime e seconde appellazioni, con al centro il ruolo della Rota fiorentina¹⁸ e di quella senese per lo Stato Nuovo¹⁹ e del Magistrato Supremo²⁰, stava l'attività ormai secolare della *Consulta*²¹, che garantiva l'intervento straordinario di un

¹⁸ Cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi, istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1989, pp. 55-83; 116-117; E. FASANO GUARINI, *I giudici della Rota di Firenze sotto il governo mediceo (problemi e primi risultati di una ricerca in corso*, in Convegno di studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni (1652-1736), Società Torricelliana di Scienze e Lettere, Faenza, 1989, pp. 87-117; G. PANSINI, *La Ruota fiorentina nelle strutture giudiziarie del Granducato di Toscana sotto i Medici in La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Olschki, Firenze, 1977, pp. 533-538.

¹⁹ M. ASCHERI, *Alle origini della Rota di Siena (1503)*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto: dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, III, Jovene, Napoli, 1997, pp. 5-16; ID., *La Rota della Repubblica di Siena nel secolo XVI*, in A. WIJFFELS (cur.), *Case Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports*, Duncker & Humblot, Berlino, 1997, pp. 183-197; ID., *Dalla prima istanza d'appello: atti originali della Ruota di Siena (sec. XVI)*, ivi, pp. 215-231.

²⁰ Su questa magistratura: G. PANSINI, *Il Magistrato Supremo e l'amministrazione della giustizia civile durante il principato mediceo*, in «Studi senesi», LXXXV, 1973, pp. 285-315; M.P. GERI, *La sorte della biblioteca di Giuseppe Averani in una controversia ereditaria*, in «Bollettino storico pisano», LXXIV, 2005, pp. 249-271.

²¹ Creata da Ferdinando I, come 'momento' collegiale dei suoi principali segretari, si era progressivamente trasformata in un organo stabilmente operativo: cfr. G. PANSINI, *Le segreterie nel Principato mediceo*, in *Carteggio universale di Cosimo I de' Medici. Inventario, I, 1536-1541*, a cura di A. BELLINAZZI, C. LAMIONI, La Nuova Italia, Firenze, 1982, pp. XXXII-XXXIV; ID., *Potere politico e amministrazione al tempo della Reggenza lorenese*, in *Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino* a cura di A. FRATOIANNI, M. VERGA, Società storica della Valdelsa, Castelfiorentino, 1992, pp. 33-39 (in partic.); G. CALAFAT, *La somme des besoins: rescrit, informations et suppliques (Toscane, 1550-1750)*, in *L'atelier du Centre de recherches historiques*, 13 (2015), [www.journals.openedition.org/acrh/6558]; F. ANGIOLINI, *Principe, uomini di governo e direzione politica nella Toscana seicentesca*, in *Ricerche di storia moderna in onore di Mario Mirri* a cura di G. BIAGIOLI, Pacini, Pisa, 1995, pp. 459-48. Informazioni di prima mano sono consultabili anche nella relazione di Pompeo Neri sulle magistrature del Granducato del 1745-63 edita in M. VERGA, *Da 'cittadini' a 'nobili'. Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 622-626, nn. 125-185.

sovrano depositario della giurisdizione e perciò sempre nella condizione di modificare le decisioni dei soggetti ai quali egli l'aveva delegata²². La *Consulta*, proprio per questa attività, non era stata vista con particolare gradimento da Pietro Leopoldo, che era riuscito a sopprimerla poco prima di tornare a Vienna (1788). Ripristinata nel 1793 da Ferdinando III²³ e considerata una

suprema magistratura, che *collocata presso il trono*²⁴, ha il geloso incarico [...] di contenere dentro i limiti del proprio dovere e nel sentiero segnato dalle leggi tutti gli altri giudici e tribunali²⁵,

fu soppressa nuovamente nel 1808 al pari delle strutture giudiziarie del Granducato²⁶. Messo da parte tutto il meccanismo giudiziario

²² Su questo modello di giustizia, sul quale la bibliografia è molto ampia, soprattutto con riferimento alla Francia di Antico Regime, si veda: P. ALVAZZI DEL FRATE, *Le Grand-Justicier et l'arbre de Justice: considérations sur la 'Justice retenue' sous l'Ancien Régime*, in *Histoire, écologie et anthropologie. Trois générations face à l'œuvre d'Emmanuel La Roy Ladurie*, Sorbonne Université Presses, Parigi, 2011, pp. 389-397 (che richiama anche le principali pubblicazioni sul tema). Comunque, l'idea di una realtà nella quale il sovrano poteva riformare le decisioni dei tribunali del suo dominio, avocare a sé e nuovamente delegare un certo procedimento col fine di modificare le decisioni giudiziarie considerate inique è propria anche della Toscana granducale.

²³ *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, XV, n. CLIV. Alcuni appunti in P. CALAMANDREI, *La cassazione civile*, cit., pp. 218-219 (con le fonti citate). Il brano riportato nel testo è stato visto da Calamandrei come presumibilmente influenzato dalla «rivoluzione [che] anche in Toscana batteva alle porte» e rappresentante una eco delle discussioni svoltesi all'Assemblea nazionale francese (p. 219). Anche lo studioso fiorentino, però, avvia la constatazione con un «sembra».

²⁴ Il corsivo è aggiunto dal sottoscritto.

²⁵ In una relazione inviata a Napoleone dalla *Giunta straordinaria* alla fine del suo breve mandato si legge: «à la tête de ces divers tribunaux, et pour les surveiller et les diriger, existait une autorité suprême sous la dénomination de Consulta. [...] La Consulta jugeait toutes les demandes en révision, celles en grâces, les restitutions contre les déchéances, les remises d'amendes, et les renvois d'un tribunal à un autre. L'interprétation des lois et même leur proposition d'après les ordres du souverain lui appartenaient» (F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, III, Unione tipografico-editrice, Torino, 1864, p. 798).

²⁶ Veniva soppresso ogni tipo di tribunale esistente e «ogni altra autorità rivestita da qualsivoglia legge di Toscana del potere giudiziario» (P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, cit., pp. 641-642; R.M. COPPINI, *Il Granducato di Toscana*.

granducale, per le questioni riguardanti la cassazione il provvedimento del 19 agosto 1808 faceva in pratica rinvio all'ordinamento dell'Impero, specificando che

la corte di cassazione sedente a Parigi²⁷ decreterà tanto per il civile, che per il criminale sopra tutte le istanze fatte contro i giudizj e sentenze pronunziate definitivamente²⁸.

Un apposito capitolo, poi, cesellava i meccanismi del ricorso in cassazione²⁹. *Decreti e Sentenze (arrêts e jugemens)* se non più appellabili avrebbero dovuto (o meglio avrebbero potuto) essere «portat[i] a Parigi davanti alla Corte di Cassazione», che, ovviamente, non avrebbe giudicato «del merito degli affari» («du fond des affaires»), provvedendo a cassare quelli nei quali non erano «state osservate le forme, o che» contenevano «una espressa contravvenzione alla legge»³⁰. La successiva decisione riguardante il merito, poi, era rimessa a «un autre tribunal». Niente di particolare,

Dagli 'anni francesi' all'Unità, Utet, Torino, pp. 175-180) e edificata una differente «gerarchia giudiziaria avente residenza nel paese» (A. ZOBÌ, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, vol. III, Presso Luigi Molini, Firenze, 1850, lib. IX, cap. X, p. 675). La norma è consultabile in *Bulletin de lois, décrets impériaux et arrêtés de la junte de Toscane*, III, n. 32, 19 agosto 1808, tit. I, art. 1, pp. 12-13. I tribunali di stampo francese presero a operare a partire dall'ottobre successivo: ivi, n. 35, pp. 187-195 (*Deliberazione della Giunta Toscana dei 2 settembre 1808 sulla installazione delle corti e dei tribunali*). Al tempo stesso, però, siccome l'impianto delle nuove curie era ancora da farsi, si consentì in via transitoria a tutte le curie soppresse di «esercitare le loro funzioni fino all'installazione delle autorità» che le avrebbero rimpiazzate.

²⁷ Come recitava l'articolo 58 della nota *loi sur l'organisation des tribunaux* del 27 ventoso anno VIII: «le tribunal de cassation siégera à Paris».

²⁸ «La cour de Cassation séant à Paris statuera tant au civil, qu'au criminel sur tous les pourvois contre le jugements et arrêts rendus en dernière ressort»: *Bulletin de lois, décrets impériaux et arrêtés de la junte de Toscane*, III, n. 32, 19 agosto 1808, tit. II, n. 7, pp. 14-15.

²⁹ *Bulletin de lois, décrets impériaux et arrêtés de la junte de Toscane*, n. 32, cit., pp. 75-79.

³⁰ Ivi, art. 147, pp. 75-77. Il successivo art. 148, poi, indicava gli altri casi di intervento della cassazione: questioni di competenza tra diverse corti d'appello o tra tribunali dipendenti da Corti di appello differenti, «contrarietà nelle sentenze proferite inappellabilmente tra le stesse parti, e sugli stessi fondamenti in differenti tribunali» e «domande di trasmissione della causa da un tribunale all'altro a motivo di legittimo sospetto, o di sicurezza pubblica» (p. 77).